


In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento a norma dell'art. 52 del D.L. n. 197 del 2002.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Gabriella Lamelza



33584 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/03/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Dott. SALVATORE DOVERE
- Dott. EUGENIA SERRAO
- Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA

- Presidente - N. 552/2016
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39080/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TP N. IL X 1953

avverso la sentenza n. 4774/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Luigi Ferrero*,
che ha concluso per *il rigetto del ricorso;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit, il difensore Avv. *Giuseppe Campanelli*, che ha chiesto l'accolgimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. TP era stato giudicato con il rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Pavia responsabile del reato di atti sessuali con minorenni, identificate in FS (capo 1) e in AR (capo 2), e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, determinata partendo da una pena base, relativa al reato di cui al capo 1, di anni quattro di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni sei di reclusione e quindi diminuita per il rito celebrato.

La Corte di Appello di Milano aveva confermato tale decisione, con sentenza del 14.2.2013, tuttavia annullata con rinvio dalla Terza sezione di questa Corte, con sentenza del 13.2.2014, limitatamente al capo 2), in ordine al quale veniva rinvenuto un vizio di motivazione.

Con la pronuncia indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano ha nuovamente confermato la pronuncia del G.i.p. di Pavia.

La Corte distrettuale ha ritenuto che le dichiarazioni rese da AR fossero chiare, logiche e coerenti e pertanto attendibili; e che esse fossero riscontrate dalle dichiarazioni di FS, SC e ML

2. A mezzo del difensore, avv. ARL, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

2.1. Con il primo deduce vizio motivazionale per esser stati ritenuti riscontri dichiarazioni generiche e non circostanziate e per non essere state considerate le dichiarazioni, con quelle contrastanti, di CMM ed AP

2.2. Con il secondo deduce violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello valuta le dichiarazioni rese dalla A attendibili senza considerare che esse erano state raccolte con modalità difformi da quelle prescritte dalla legislazione convenzionale: l'esame da parte della p.g. era durato ben oltre sessanta minuti, le domande erano state suggestive, la psicologa che aveva assistito non aveva mai conosciuto prima la minore né l'aveva valutata, mentre si deve ipotizzare che le avesse in precedenza rivolto domande non verbalizzate. Sotto diverso profilo si lamenta che, pur non avendo il p.m. proceduto all'escussione della teste con incidente probatorio, la Corte di Appello non ha motivato sulla irrituale contrazione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena per l'aumento a titolo di continuazione.

La Corte di Appello non ha indicato i criteri di determinazione della pena – sicchè non é dato comprendere se abbia ritenuto unico o plurimi i fatti in danno



della A - e sulle ragioni per le quali il reato non poteva ritenersi di minore gravità, ai sensi dell'art. 609-quater, co. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. Il primo ed il secondo motivo sono destituiti di fondamento e possono essere esaminati unitariamente.

Giova rammentare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 - dep. 19/02/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575).

La Corte di Appello ha posto al centro del proprio impianto motivazionale le dichiarazioni rese dalla persona offesa RA . A tal riguardo di nessun pregio sono le censure che il ricorrente indirizza alla attendibilità della teste, perché compromessa dalle modalità di raccolta delle dichiarazioni. In primo luogo va rilevato che l'opzione per il rito abbreviato rende inammissibile qualsiasi questione concernente eventuali inutilizzabilità della prova, che non siano riconducibili all'ipotesi di inutilizzabilità patologica, ovvero di nullità, salvo che non si tratti di nullità assoluta ed insanabile (cfr. Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013 - dep. 07/05/2013, Avallone e altri, Rv. 256038; Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014 - dep. 25/09/2014, Acquavite e altri, Rv. 260786).

In secondo luogo va condivisa la giurisprudenza che esclude sia causa di nullità o di inutilizzabilità, o, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte l'inosservanza dei protocolli prescritti - ad esempio dalla cosiddetta "Carta di Noto" - per l'assunzione della testimonianza del minore vittima di violenza sessuale (ex multis, Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014 - dep. 06/02/2014, S, Rv. 259133). Le modalità di escussione del dichiarante sono certamente incidenti nel giudizio di attendibilità ma resta fermo che esso rimane un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, (in tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18.12.2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Per quello che riguarda, in particolare, l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali, è stato affermato che essa deve essere valutata in senso globale, "tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo" (Sez. 3, n. 21640 dell'8.6.2010, P., Rv. 247644).

In definitiva é quanto svolto dalla Corte di Appello; la quale ha esaminato l'intima coerenza, precisione e costanza delle dichiarazioni della A e




quindi rinvenuto fattori di conferma della attendibilità del racconto della teste. A tal riguardo il ricorrente lamenta la genericità dei riscontri. La censura sembra riposare su un fraintendimento in merito alla natura dei riscontri. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607). Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (Sez. 5, n. 36451 del 24/06/2004 - dep. 15/09/2004, Vullo ed altri, Rv. 230240).

Nel caso che occupa, gli elementi che la Corte di Appello ha evidenziato quali riscontri sono certamente provenienti da fonte diversa dalla A, e senza dubbio sono direttamente correlati al fatto-reato e al suo autore. La capacità di dare dimostrazione della veridicità del racconto della persona offesa è stata ritenuta dalla Corte di Appello in termini non manifestamente illogici; ed invero, che il T avesse particolari attenzioni per la A e la F, che avesse praticato alla stessa dei massaggi, che avesse condotto la F presso la propria abitazione - così come fatto con la A, secondo il racconto di questa - e ivi tenuto la condotta illecita sono circostanze che possono essere ritenute idonei riscontri senza alcuna manifesta illogicità. Né sottrae loro tale idoneità il fatto che da altre fonti si sia appreso che quando il T si portava con le atlete nello spogliatoio la porta rimaneva aperta; o che la P non sia stata destinataria delle avances dell'imputato. Infatti, si tratta di circostanze che in alcun modo si pongono in relazione di incompatibilità con la narrazione della A.

3.2. Sono invece fondate le censure che investono la motivazione concernente il trattamento sanzionatorio.

In primo luogo, va rilevato che nell'atto di appello si prospettava la riconducibilità delle condotte dell'imputato all'area dei fatti di lieve entità. Sul punto la Corte di Appello non ha svolto alcuna considerazione, semplicemente ignorando il tema. Orbene, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a



fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni adottate a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 - dep. 12/09/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260841). Nel caso che occupa, la Corte di Appello, con la sentenza qui in esame, non ha espresso alcun giudizio al riguardo del tema in parola, neppure affrontando profili solo indirettamente ad esso connessi.

Inoltre, coglie il segno anche l'ulteriore rilievo del ricorrente, il quale lamenta che la Corte di Appello abbia giustificato la congruità dell'aumento di pena a titolo di continuazione richiamandosi alla "reiterazione dei comportamenti" del T . Invero tale espressione risulta fortemente equivoca: ove riferita al reato commesso in danno della A risulterebbe bisognevole di adeguata esplicazione, atteso che nel racconto della ragazza si colgono comportamenti dell'imputato a riguardo dei quali la valenza di atto sessuale appare in taluna occasione ma non sempre di per sé evidente: massaggi, richiesta di togliere il reggiseno, inserimento di una mano nelle mutandine. Non si comprende se la Corte di Appello abbia fatto riferimento solo a quest'ultimo comportamento o anche ad una o ad entrambe le ulteriori condotte. Ove, invece, allusiva al numero complessivo dei reati ascritti al T , andrebbe comunque considerato che la pena per il reato più grave (quello al capo 1) è stata determinata senza alcun riferimento ad una pluralità di episodi 'interni' al medesimo capo.

Pertanto, l'applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione fondato su una così incerta definizione degli episodi ulteriori rispetto a quello assunto quale 'reato più grave' determina l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio definito per il reato sub 2).

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il capo 2).

Va infine disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato sub 2). Rigetta nel resto il ricorso.





Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il predetto reato.
Oscuramento dati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/3/2016.

Il Consigliere estensore
Salvatore Dovere



Il Presidente
Luisa Bianchi



CASSAZIONE.net